

Proc. N. 10/2018

UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE

APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI SU

RICHIESTA SENZA INCOLPAZIONE EX ART. 47 RGD FIB

Soggetto sottoposto alle indagini: Virginio Pellegrini, nato a Rodigo (MN) il 19/11/1966, res.te in Via 4 novembre, 12 Rodigo (MN)

Considerato

che il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi, visti gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 16/11/18 nei confronti del sig. Virginio Pellegrini, inviava in data 03/12/2018 al predetto soggetto comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento nel quale si configurava la violazione delle seguenti norme:

- artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. i) ed n) RGD FIB, art. 28 comma 4 Regolamento Arbitrale AIAB, per aver mantenuto il tesserato Virginio Pellegrini, Arbitro Regionale, una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale, per aver offeso tramite Facebook i Presidenti di Comitato, quali Organi Federali ed i Presidenti di società in violazione del principio di rispetto dei ruoli istituzionali ricoperti nonché ledendo la credibilità e l'immagine dell'AIAB e del ruolo arbitrale.

Che il sig. Pellegrì inviava una memoria con la quale si scusava con l'AIAB, con la FIB e con tutti i Presidenti di Comitato e di Società per quanto pubblicato su Facebook, dovuto ad uno sfogo nel quale in modo non appropriato ed inopportuno esprimeva il suo disappunto, lasciandosi trascinare in una imprudenza non consona al ruolo di arbitro rivestito dallo stesso.

Che inoltre il medesimo in data 12 gennaio 2019 provvedeva a postare su Facebook una dichiarazione con la quale rendeva pubbliche le scuse già formulate nella predetta memoria, ribadendo il suo sincero rammarico per quanto accaduto.

Che alla luce di quanto sopra il sig. Virginio Pellegrì ed il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 47 RGD FIB, visti gli addebiti formulati, intendono convenire l'applicazione della sanzione della squalifica di mesi due, ai sensi del combinato disposto dell'art. 60, comma 4, lett. b) e d) e dell'art. 57 RGD FIB.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia affinché proceda alle comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 47 RGD FIB.

Roma, lì 15/01/2019

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zorpi

Virginio Pellegrì

Pellegrì Virginio

Federazione Italiana Bocce

Via Vitorchiano 113/115
00189 Roma
segreteria@federbocce.it
PEC: segreteria@pec.federbocce.it
Tel. 06 87974653
Fax: 06 87974643